

(N. 2540)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 12 marzo 1958 (V. Stampato n. 3261)*

**d'iniziativa del deputato DURAND DE LA PENNE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 12 MARZO 1958

Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, è sostituito dal seguente:  
« Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età ».